

« AD VITELLIUM »

1. — I *Digesta* di Giustiniano ci rivelano l'esistenza di due opere giuridiche classiche qualificate *libri ad Vitellium*: l'una attribuita a Sabino, la seconda a Paolo. I *libri ad Vitellium* di Sabino non sono stati utilizzati direttamente dai compilatori, né sono citati dall'*Index Florentinus*¹: Ulpiano ne ha riportato testualmente un passaggio nei suoi *libri ad Sabinum*² e forse Paolo ne ha trascritto altri due brani nei suoi *libri ad Vitellium*³; per il resto ne abbiamo solo citazioni indirette, quattro di Ulpiano⁴ ed una di Trifonino⁵. I *libri ad Vitellium* di Paolo, dei quali rimangono ventiquattro frammenti nei *Digesta*⁶, erano, anche per attestazione di *D. Ind.*⁷, in numero di quattro⁸.

Questo lo stato delle fonti. Uno stato di cose troppo gramo perché i romanisti potessero accontentarsene. E difatti son più di sessanta anni che essi pongono alle poche fonti a nostra disposizione una ridda di insistenti domande, per ottenere risposta alle quali non hanno esitato, più volte, a procedere ad una torturante « sollicitation des textes ». Premuti dall'incalzare delle contestazioni, i testi sembrano ormai aver detto

* In *BIDR.* 66 (1963) 1 ss.

¹ Come è noto, *D. Ind.* si limita alla citazione dei tre *libri iuris civilis* di Sabino.

² Ulp. 22 *Sab.* D. 32.45 (L. 11).

³ Paul. 1 *Vit.* D. 28.5.18 (L. 10), 2 *Vit.* D. 33.7.18.12 (L. 14). In questi due frammenti, pur riportandosi letteralmente il dettato di Sabino, non si specifica che si tratta di passi estratti dai *libri* di Sabino *ad Vitellium*.

⁴ Ulp. 20 *Sab.* D. 33.7.8 pr. (L. 12), 20 *Sab.* D. 33.7.12.27 (L. 13), 20 *Sab.* D. 34.2.19.17-18 (L. 16), 22 *Sab.* D. 33.9.3 pr. (L. 15).

⁵ Triph. 5 *disp.* D. 34.9.22 (L. 17).

⁶ Cfr. L. Paul. 2062-2091.

⁷ Cfr. *D. Ind.* (Paul.) 12.

⁸ Restano: quattro frammenti del primo libro (L. 2062-2065: D. 28.2.19, 28.3.10, 28.5.18, 50.17.181), nove del secondo libro (L. 2066-2080: D. 31.12, 32.46, 32.78, 33.4.16, 33.7.14, 33.7.18, 34.2.32, 36.2.21, 50.16.184), nove del terzo libro (L. 2081-2089: D. 7.1.1, 7.1.50, 7.8.3, 7.8.19, 26.1.11, 35.1.46, 40.7.22, 45.1.93, 50.17.182), due del quarto libro (L. 2090-2091: D. 28.5.59, 31.14).

tutto, ed anche qualcosa di piú. Ma forse, come spesso succede in clima di « terzo grado », essi non hanno detto sempre la verità. Ed è perciò che mi propongo di celebrare, con ogni possibile pacatezza, un piccolo processo di revisione dei problemi dei *libri ad Vitellium*.

2. — Il primo episodio del nostro processo di revisione deve essere costituito, a mio avviso, dalla riabilitazione dei *libri* di Paolo *ad Vitellium*, come opera, per quel che risulta dai testi della compilazione, complessivamente genuina di Paolo. Lo Schulz⁹ ha, infatti, sostenuto che essa sarebbe stata notevolmente rielaborata, nel sec. IV d. C., da un ignoto giurista postclassico¹⁰. Ora, pur essendo innegabile che i libri di Paolo hanno subito qua e là singole alterazioni di forma o di sostanza, la tesi della rielaborazione strutturale, organica, dell'opera assolutamente non regge.

I sospetti di una riedizione postclassica sono nati nello Schulz¹¹ dal rilievo, nei libri paolini *ad Vitellium*, di due singolarità: in primo luogo, che Cervidio Scevola, maestro di Paolo, viene indicato solo come *Scaevola* o come *Scaevola consultus*, mentre in ogni altro scritto di Paolo¹² egli è sempre denominato, a titolo di riguardo, *Scaevola noster*¹³; in secondo luogo, che ben quattro *responsa* di Scevola, tra i molti che Paolo riferisce in questa sua opera, corrispondono letteralmente ad altrettanti *responsa* dei *libri responsorum* e dei *libri digestorum*¹⁴, cioè di due raccolte che lo Schulz sostiene essere state confezionate verso la fine del sec. III d. C. Solo la rielaborazione del quarto secolo può

⁹ *Ueberlieferungsgeschichte der Responsa des Cervidius Scaevola*, in *Symb. Lenel* (1932) 218 ss., 235 ss.

¹⁰ V. anche: SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft* (1961) 261.

¹¹ SCHULZ (nt. 9) 223: « die Scaevola-Zitate in den *libri ad Vitellium* sind nicht von Paulus geschrieben, sie sind, wenn dieses Werk überhaupt von Paulus stammt, spätere Nachträge ». SCHULZ (nt. 10) 261: « In nachklassischer Zeit ist das Werk überarbeitet worden. Der (oder die) Bearbeiter haben ganze Reihen von Zitaten aus den *Responsa des Cervidius Scaevola* und noch manches andere hinzugefügt ».

¹² E così pure si dica per l'altro allievo di Scevola, Trifonino.

¹³ Unica eccezione: D. 5.1.49.1, su cui v. *infra* nt. 22.

¹⁴ Cfr. D. 32.78 pr. (Paul. 2 *Vit.*) con D. 33.7.20.6 (Scaev. 3 *resp.*); D. 32.78.2 (Paul. 2 *Vit.*) con D. 32.92.3 (Scaev. 3 *resp.*); D. 32.78.3 (Paul. 2 *Vit.*) con D. 32.101.1 (Scaev. 16 *dig.*); D. 7.1.50 (Paul. 3 *Vit.*) con D. 33.2.32.5 (Scaev. 15 *dig.*). Accurato confronto dei testi ora indicati, con rilievo delle varianti, in SCHULZ (nt. 9) 220 ss., 235 s.

spiegare, si è detto, la duplice singolarità¹⁵. Ma, se esaminiamo spassionatamente la situazione, ci accorgeremo che si è dato corpo alle ombre.

Cominciamo con la prima singolarità, cioè con la mancata denominazione di Scevola come *Scaevola noster*. Si tratta di un vecchio problema, in ordine al quale sono stati prospettati i più diversi tentativi di soluzione. Il Beseler¹⁶, ad esempio, col suo temperamento radicale, ha proceduto alla strage di tutti i casi in cui, fuori dei *libri ad Vitellium*, Scevola è qualificato come *noster*, ed anzi, preso da una autentica ossessione contro l'innocente *noster*, ha incarcerato tra parentesi quadre anche il *noster* delle locuzioni *Gaius noster*, *Iulianus noster* e via dicendo. Meno spietato, lo Schulz¹⁷ ha ritenuto genuino il *noster* ovunque esso si incontra ed ha conseguenzialmente ipotizzato che esso si trovasse anche nell'edizione originale dei *libri ad Vitellium*: salvo che il rielaboratore postclassico dell'opera, sentendosi ormai distaccato da questo lontano Scevola giurista, avrebbe depennato il *noster*. Ora, diciamolo francamente: i trattamenti di questo genere hanno fatto il loro tempo, c'è troppo di Erode in essi. Molto più plausibile, se mai, è il vecchio tentativo di spiegazione del Fitting¹⁸, il quale ha supposto che Paolo avrebbe lui stesso ommesso di chiamare *noster* il suo maestro Scevola nei *libri ad Vitellium* per il fatto che questi ultimi furono scritti dopo la morte di Scevola. Tentativo, peraltro, ingeneroso verso Paolo, perché assume che questi avrebbe smesso di onorare con il *noster* il proprio maestro subito dopo la sua scomparsa; e in ogni caso tentativo improbabile anche per un motivo meno patetico: perché la tesi del Fitting postula, poco credibilmente, che Paolo avrebbe scritto durante la vita di Scevola tutte le altre opere in cui Scevola vi è qualificato *noster*, vale a dire gli otto decimi della sua vastissima produzione¹⁹. Per mio conto, l'ipotesi

¹⁵ Per vero il MOMMSEN, in *Ges. Schr.* 2.171, aveva pensato a un errore dei compilatori giustiniani: i quali, dopo aver escerpito i quattro testi di Scevola, li avrebbero pubblicati due volte, una delle quali con l'errata *inscriptio* di Paul. *ad Vit.* Tesi altamente improbabile (v. già SCHULZ [nt. 9] 219), oltre tutto perché la trascrizione dei *libri ad Vitellium* presenta, per ciascuno dei quattro testi, una serie di piccole varianti rispetto al dettato di Scevola.

¹⁶ *St. Bonfante* 2 (1929) 78; *St. Riccobono* 1 (1932) 132.

¹⁷ *Cit.* (nt. 9) 219 s.

¹⁸ *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen* (1908) 4. Si noti che il Fitting trae proprio dall'uso di *noster* argomento per ritenere che Scevola sia stato maestro di Paolo e di Trifonino.

¹⁹ Cioè i *libri ad edictum*, *ad Sabinum*, *ad Neratium*, *ad Plautium*, i *libri quaestionum* e il *liber singularis de secundis tabulis*. Cfr. MOMMSEN (nt. 15) 171; SCHULZ (nt. 9) 219 nt. 4.

piú accettabile è quella acutamente formulata di recente dall'Honoré²⁰, il quale ha esattamente osservato che il familiare ed affettivo *noster* manca nei frammenti di Paolo solo là dove si riporta o si ricorda di Scevola un *responsum*, cioè un atto formale, pur se privato, di decisione di un caso pratico²¹. E la riprova di questa tesi è data dal fatto che, al di fuori dei *libri ad Vitellium*, vi è un'altra opera di Paolo in cui Scevola non è qualificato *noster*, e si tratta del terzo libro *responsorum*, in cui è appunto riportato un *responsum* di Scevola²².

Se la spiegazione dell'Honoré è, come credo, esatta, svanisce la prima, pretesa caratteristica singolare dei *libri ad Vitellium* di Paolo²³. Rimane tuttavia la seconda singolarità. Come si spiega che i *libri ad Vitellium* di Paolo riferiscano testualmente almeno quattro *responsa* di Scevola? Come può conciliarsi la classicità dei *libri ad Vitellium* con la asserita non classicità dei *libri responsorum* e dei *libri digestorum* di Scevola, da cui i quattro *responsa* sarebbero stati tratti? Lo Schulz, pienamente convinto di aver dimostrato la elaborazione postclassica (oggi si preciserebbe: protopostclassica) delle due raccolte di Scevola, non ha dubbi sul carattere, a maggior ragione postclassico, dell'opera di Paolo nello stato in cui ci è pervenuta²⁴. Ma io credo che la « Ueberlieferungsgeschichte » dei *responsa* di Cervidio Scevola, così come l'ha ricostruita lo Schulz, debba essere radicalmente ridimensionata²⁵. In real-

²⁰ HONORÉ, *Gaius, A Biography* (1962) I ss., 4 s.

²¹ « In relation to a formal act familiarity is out of place ».

²² D. 5.1.49.1 (Paul. 3 resp.): *Iudices a praeside dati solent etiam in tempus successorum eius durare et cogi pronuntiare [easque sententias servari]. in eundem sensum etiam Scaevola respondit*. Il MOMMSEN (nt. 15) 271 tenta di spiegare la mancanza del *noster* col fatto che Paolo usa parlare di sé, nei *libri responsorum*, in terza persona (onde non può evidentemente chiamare *noster* Scevola); ma lo SCHULZ (nt. 9) 213 s. rileva che giusto in questo frammento manca un *Paulus respondit*. A mio avviso, tanto la spiegazione quanto la critica sono piuttosto deboli. Né è da dire, almeno a mio avviso, che il testo sia alterato: v. *infra* nt. 41.

²³ Lo stesso SCHULZ (nt. 9) 220 dubita del valore probatorio di questa singolarità, pur sostenendo che « da und dort, wo sich bei Paulus 'Scaevola noster' findet, eine nachklassische (vorjustinianische) Hand das Zitat nachgetragen hat ».

²⁴ In senso adesivo allo Schulz, particolarmente: KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952) 217 s.; WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen* (1960) 16 e nt. 31. *Contra*: SCIASCIA, *Le annotazioni ai « digesta-responsa » di Q. Cervidio Scevola*, in *AUCA*. 16 (1942-44) 85 ss.

²⁵ Si noti che in tre dei quattro testi quasi letteralmente corrispondenti a *responsa* di Scevola (v. nt. 14), quest'ultimo è indicato nominativamente solo in D. 7.1.50 (*respondit Scaevola*): negli altri tre passi si legge soltanto *responsum est, respondit, respondit*.

tà, i *responsa* di Scevola, così come oggi li leggiamo nei *Digesta*, provengono da una raccolta classica, e i *libri ad Vitellium* di Paolo sono, in ogni caso, ancora più sicuramente genuini.

3. — Riesaminiamo anzi tutto, brevemente, la « Ueberlieferungsgeschichte » dei *responsa* di Cervidio Scevola, così come l'ha ricostruita lo Schulz in uno dei suoi saggi più suggestivi²⁶.

Come è noto, lo Schulz ha preso le mosse da un dato di fatto incontestabile: e cioè dal fatto, indubbiamente sorprendente, che tra i *libri responsorum* ed i *libri digestorum* di Scevola esistono numerose e importanti coincidenze. Molti *responsa* delle due raccolte sono quasi completamente identici²⁷, le domande sono riprodotte *in extenso* così come furono effettivamente formulate (non senza lungaggini ed ingenuità) dagli interroganti, le risposte appaiono spesso frettolose ed hanno tutta l'aria di appunti o di minute. Secondo lo Schulz (e sin qui non vi può essere difficoltà a seguirlo) è incredibile che Cervidio Scevola abbia pubblicato un'opera in queste condizioni, ed è ancora più incredibile ch'egli abbia addirittura pubblicato due opere diverse così abborracciate e con tante coincidenze tra loro²⁸. Di qui l'ipotesi che Scevola non curò mai, personalmente, di trarre dal suo archivio privato il materiale per un'opera di *digesta* o di *responsa*: una raccolta affrettata di questo materiale fu pubblicata solo verso la fine del III o verso gli inizi del IV secolo d.C.²⁹ e da questa « Erstaussgabe » protopostclassica derivò, successivamente, una « zweite Ausgabe »³⁰, la quale, in epoca ancora successiva, fu infine utilizzata per la separata compilazione degli apocrifi *libri digestorum* da un lato e degli apocrifi *libri responsorum* dall'altro lato³¹. Ora, è ben possibile che la « Erstaussgabe » non sia stata compilata da Scevola, ma dopo la morte di lui, a guisa di raccolta reverente di scritti

²⁶ SCHULZ (nt. 9) 143 ss.

²⁷ Quadro completo dei testi paralleli (in numero di diciotto) in SCHULZ (nt. 9) 228 ss.

²⁸ Per i vari altri tentativi di spiegazione, cfr. SCHULZ (nt. 9) 144 ss.

²⁹ Comunque, in epoca successiva ad Ulpiano: cfr. SCHULZ (nt. 9) 212 ss.

³⁰ Lo SCHULZ (nt. 9) denomina questa « zweite Ausgabe » anche come « Archetypus »: cfr. 225. Egli ritiene altresì che l'archetipo, prima di passare ad essere utilizzato per i *digesta* e per i *responsa*, sia stato variamente glossato: cfr. 167, 178, 197 ss., 201 ss., 205 s.

³¹ Nei *libri digestorum* il testo dell'archetipo sarebbe stato lievemente raccorciato. I *libri responsorum* sarebbero stati piuttosto una epitome dell'archetipo.

postumi, ed è anche probabile che i *libri responsorum* derivati da questa prima edizione³² siano stati pubblicati dopo la morte di Ulpiano, che effettivamente non sembra citarli mai³³. Quel che proprio non mi convince è che la « Erstaussgabe » sia postclassica, e sia pure protopostclassica. Queste raccolte di scritti postumi, di « *posteriores* », di « *nachgelassene Schriften* » o son curate dai figli, dalle vedove, dai discepoli, o non si fanno più³⁴. Pertanto, a mio avviso, è probabile che la « Erstaussgabe » individuata dallo Schulz sia stata messa insieme e posta in circolazione³⁵ brevissimo tempo dopo la morte di Scevola, cioè ancora in epoca classica, e per motivi diversi da quelli che taluni adducono a sostegno della ipotesi della « codificazione » delle opere classiche in età protopostclassica³⁶.

A conforto della mia opinione, ricorderò, in primo luogo, che i *libri digestorum* di Scevola contengono ben ventuno *notae* del classico Trifonino e i *libri responsorum* contengono, a loro volta, due *notae* di Paolo ed una *nota* di Trifonino³⁷. Queste annotazioni non dimostrano, è vero, la genuinità dei *libri digestorum* e dei *libri responsorum* perché potevano già trovarsi nella « Erstaussgabe »: è evidente, peraltro, che

³² Cioè quella che lo Schulz denomina « *zweite Ausgabe* » (o « *Archetypus* »): cfr. nt. 30.

³³ Cfr. SCHULZ (nt. 9) 214 s. Una citazione di *responsa* di Scevola è tuttavia contenuta in D. 12.1.17 (Ulp. 1 *disp.*): *Cum filiusfamilias viaticum suum mutuum dederit, cum studiorum causa Romae ageret, responsum est a Scaevola extraordinario iudicio esse illi subveniendum*. Indubbiamente le due proposizioni con *cum* suonano male a così breve distanza, ma mi sembra tuttavia azzardato trarne la conseguenza (SCHULZ [nt. 9] 215) che la citazione è forse una inserzione postclassica, o che Ulpiano cita Scevola dai *libri quaestionum* (*responsum est*), o che egli cita un responso di Scevola appreso per tradizione orale. L'ipotesi più plausibile è che Ulpiano, se pur non aveva tra le mani dei *libri digestorum* o dei *libri responsorum* di Scevola, conosceva i *responsa* di Scevola sulla base della « Erstaussgabe » o di citazioni altrui di questa raccolta postuma.

³⁴ Prescindo da esempi moderni, che vengono in mente a tutti. Mi limito a citare il caso dei *posteriores* di Labeone: SCHULZ (nt. 10) 286.

³⁵ Diciamo pure: in limitata circolazione. È sintomatico, infatti, che i *responsa* di Scevola siano relativamente assai poco citati dalla giurisprudenza classica successiva.

³⁶ L'ipotesi da me prospettata è fugacemente ventilata anche dallo SCIASCIA (nt. 25) 157, il quale peraltro la esclude, giudicando poco probabile che le annotazioni di Paolo e di Trifonino (v. nt. 37) siano state aggiunte « al manoscritto inedito dell'opera di Scevola ». Ma se è vero che Trifonino e Paolo furono gli allievi di Scevola (il che, peraltro, giova ribadirlo, si deduce essenzialmente dal loro uso di qualificare Scevola come *Scaevola noster*), non vi è nulla di strano che essi abbiano curato la edizione, con note, di una scelta dei *responsa* del maestro.

³⁷ Cfr. SCHULZ (nt. 9) 178 ss.

esse provano la classicità della « Erstaussgabe », la quale fu pubblicata prima della morte di Paolo e di Trifonino e forse proprio ad opera di questi due discepoli di Scevola³⁸. L'unico modo per sottrarsi alla stretta di questa argomentazione può consistere, ovviamente, nel sostenere il carattere apocrifo delle *notae* di Paolo e di Trifonino. Lo Schulz ha avuto l'audacia di farvi ricorso³⁹, ma basta rileggere spassionatamente le sue esegesi (comunque, magistrali per finezza di notazioni) per convincersi della loro inaccogliabilità⁴⁰. Si aggiunga che Paolo cita almeno una volta, nel libro terzo *responsorum*, un *responsum* di Scevola⁴¹⁻⁴². La conclusione più saggia è di credere alla classicità della « Erstaussgabe ».

Ma ecco un altro argomento: un argomento particolarmente rilevante, perché servirà a dimostrare, nello stesso tempo, sia la classicità della « Erstaussgabe » dei *responsa* di Scevola, sia la classicità dei riferimenti a quei *responsa* che si incontrano nei *libri ad Vitellium* di Paolo. Esso si basa sul confronto tra questi tre frammenti:

D. 31.14 pr. (Paul. 4 *Vit.*): *Si idem servus et legatus et liber esse iussus sit, favor libertatis praevallet: sin autem et in posteriore scriptura legatus est et evidens ademptio libertatis ostenditur, legatum propter defuncti voluntatem praevallebit.*

D. 40.4.10.1 (Paul. 4 *Sab.*): *Si servus legatus liber esse iussus est, liber est. Sed si prius liber esse iussus, postea legatus sit, si quidem evidens voluntas sit testatoris, quod ademit libertatem, cum placeat hodie etiam libertatem adimi posse, legato eum cedere puto. Quod si in obscuro sit, tunc favorabilius respondetur liberum fore.*

³⁸ V. *retro* nt. 36.

³⁹ SCHULZ (nt. 9) 178 ss.

⁴⁰ Ritengo sostanzialmente accoglibile, a questo proposito, l'ampia dimostrazione fornita dallo SCIASCIA (nt. 25).

⁴¹ Cfr. D. 5.1.49.1 (riportato *retro* nt. 22). Lo SCHULZ (nt. 9) 214 ritiene che la frase finale sia glossata, basandosi peraltro sull'unico e labile indizio di *in eundem sensum* (ἁπλᾶ λέγεμενον). In subordinata, lo Schulz ipotizza che il *respondit* stia ad indicare la soluzione di una *quaestio* (e cita a conforto lo *Scaevola respondit* di D. 47.6.6), ma non tiene presente che proprio in questo testo Scevola non è chiamato *noster*, il che si spiega plausibilmente solo nel modo indicato *retro* nt. 22. In linea ancora più subordinata, lo Schulz, infine, ammette che qui Paolo possa aver veramente citato un *responsum* di Scevola a lui noto per ricordo diretto: spiegazione, dunque, analoga a quella data per D. 12.1.17 (v. *retro* nt. 33). Lo sforzo di sfuggire, mediante queste ipotesi, alla soluzione più ovvia è evidente.

⁴² Non vedo la necessità di pensare ad un *responsum* di Scevola nella citazione di Trifonino (8 *disp.*) D. 20.5.12.1 (*Scaevola noster restituendam probavit*). Lo SCHULZ (nt. 9) 213 pensa invece ad un *responsum* citato da Trifonino a memoria.

D. 40.5.50 (Marcian. 7 *inst.*): *Si servus legatus et [per fideicommissum] manumissus sit, Cervidius Scaevola consultus putabat novissimam scripturam valere [sive libertas sit, sive legatum], quia, cum libertatem datam [postea] placeat <posse> adimi, et per legatum constat posse adimi: sed si in obscuro sit, qua mente post libertatem legavit eundem servum, in obscuro libertatem praevalere. quae sententia mihi quoque verior esse videtur.*

I primi due frammenti (estratti, rispettivamente, dal quarto libro *ad Vitellium* e dal quarto libro *ad Sabinum* di Paolo) sono sostanzialmente conformi e, a mio avviso, genuini⁴³. Vi si legge, anzi tutto, che, se uno schiavo è fatto oggetto nello stesso testamento sia di una *manumissio* che di un *legatum*, prevale la *manumissio* in omaggio al *favor libertatis*. Successivamente viene introdotto, peraltro, un « distinguo »: se il legato dello schiavo è scritto dopo la *manumissio*, e se risulta evidente una volontà del testatore di revocare con ciò la precedente *manumissio*, non prevale più la *libertas* sul *legatum*, ma deve prevalere il *legatum* sulla *libertas*. È fuor di dubbio che il « distinguo » di cui sopra costituisce una limitazione ed una riforma dell'insegnamento iniziale, da presumersi originario, ma tutto fa credere che esso non sia postclassico, come da taluni si è sostenuto, ma sia da attribuire a Paolo, che con ciò volle correggere un principio troppo drastico espresso dall'autore da lui commentato (Sabino o Vitellio che fosse). Orbene, il terzo frammento, quello di Marciano, ci spiega l'origine del « distinguo » formulato da Paolo: esso fu introdotto da Scevola, maestro di Paolo, in un *responsum*⁴⁴, se non addirittura in una serie di *responsa*⁴⁵. Dunque, i *responsa* di Scevola (raccolti nella « *Erstausgabe* » ipotizzata dallo Schulz) erano conosciuti e citati dai giuristi classici, e Paolo, dal canto

⁴³ Rinvio, per l'approfondito esame di questi frammenti e del passo di Marciano, a: GUARINO, « *Ademptio libertatis* » implicata da « *legatum* », in *Labeo* 9 (1963) 7 ss.

⁴⁴ Che si trattasse di un *responsum*, si deduce da *Scaevola consultus*. Lo SCHULZ (nt. 9) 915 riconosce la forza dell'argomento, ma passa a sostenere che in realtà Marciano citava le *quaestiones*, sulla base di debolissimi argomenti stilistici: il *quia rell.* sarebbe caratteristico delle esplicazioni date nella discussione di *quaestiones* e il « *sive-sive* » non si attaglia ad un *responsum* concreto. Il primo argomento mi sembra palesemente arbitrario e il *sive libertas sit, sive legatum* è probabilmente interpolato.

⁴⁵ Che Marciano si sia riferito a una serie di *responsa* sostanzialmente conformi di Scevola, può dedursi dal *putabat* (in luogo di *respondit* o *putavit*). È probabile che il delicato quesito del concorso di manomissione e legato sia stato prospettato, con differenze tra l'una e l'altra fattispecie, più di una volta a Scevola.

suo, utilizzò la « Erstausage » dei *responsa* di Scevola sia nei *libri ad Sabinum*, sia nei *libri ad Vitellium*.

4. — Dovrebbe essere sufficiente per convincerci della genuinità dell'opera di Paolo *ad Vitellium*. Ma l'autorità dello Schulz impone che si prenda in esame, per dimostrarne l'inammissibilità, quel che egli indica come un « hübsches Beispiel » della supposta rielaborazione postclassica⁴⁶.

D. 32.78.4 (Paul. 2 Vit.): *Illud fortasse quaesiturus sit aliquis, cur argenti appellatione etiam factum argentum comprehendetur, cum, si marmor legatum esset, nihil praeter rudem materiam demonstratum videri posset. cuius haec ratio traditur, quippe ea, quae talis naturae sint, ut saepius in sua redigi possint initia, ea materiae potentia victa numquam vires eius effugiant.*

Che la forma del passo sia ampiamente inquinata è fuori discussione⁴⁷, ma il problema da risolvere è quello della genuinità sostanziale. Secondo lo Schulz, la distinzione tra il *legatum* di *argentum* e il *legatum* di *marmor* starebbe bene nelle *Variae* di Cassiodoro⁴⁸. Ma perché? È un dato di fatto, di cui non è lecito contestare la classicità⁴⁹, che il *legatum argenti* fosse ritenuto comprensivo dell'argento lavorato⁵⁰ e il *legatum marmoris* fosse ritenuto ristretto al marmo in blocco⁵¹. Paolo deve pur essersi sforzato di darne la ragione, ed è altamente plausibile che la ragione della differenza egli l'abbia vista nel fatto che l'argento lavorato può essere fuso e riportato nel pristino stato (dunque, l'*argentum* è sempre *argentum*), mentre il marmo lavorato no (dunque, il marmo in quanto tale è diverso dalla statua di marmo). Altamente plausibile, se si pensa che Paolo qui conferma un orientamento di pensiero,

⁴⁶ Cfr. SCHULZ (nt. 10) 261 s.

⁴⁷ Il testo è stato già esaminato criticamente dal BESELER (*Beitr.* 3.87 s.; 4.215, 236; 5.12), che lo ha siglato con molti punti esclamativi, mettendolo quasi tutto tra parentesi quadre. Da ultimo, su di esso, MAYER-MÁLY, *Spezifikation*, in *ZSS.* 73 (1956) 150 s., con ulteriore bibliografia.

⁴⁸ Quanto allo stile formale, il rilievo è indiscutibile.

⁴⁹ Anche il BESELER (nt. 47) ha parlato di « echter Kern ».

⁵⁰ Con esclusione della *pecunia numerata*. Cfr. D. 34.2.19 pr. (Ulp. 20 *Sab.*): *Cum aurum vel argentum legatum est, quidquid auri argentique relictum sit, legato continetur sive factum sive infectum: pecuniam autem signatam placet eo legato non contineri.* Cfr. anche D. 34.2.27.1 (Ulp. 44 *Sab.*).

⁵¹ Valga il parallelo del *legatum* di lana, che era ritenuto relativo alla sola lana non ancora tessuta. Sul punto: VOCI, *Diritto ereditario romano* 2² (1963) 294 s.

di origine proculiana⁵², ch'egli manifesta, con riguardo alla specificazione, anche nei *libri ad Sabinum*⁵³. Lo « hübsches Beispiel » del carattere apocrifo dei *libri ad Vitellium* è, insomma, immaginario⁵⁴.

5. — Il discorso svolto fin qui è servito, se non erro, a ridarci fiducia nella saldezza (vale a dire, nella classicità) della principale base di operazione di cui disponiamo per la nostra ricerca. Le interpolazioni, i glossemi, le parafrasi e via dicendo indubbiamente non mancano nei passi dei *libri* di Paolo *ad Vitellium*, ma non vi è ragione per contestare che la struttura dell'opera sia classica e che l'autore della stessa sia stato proprio Paolo. Passiamo a vedere, pertanto, quale fu l'oggetto, quale il piano sistematico, quale il « tipo » dell'opera.

Oggetto dei *libri ad Vitellium* fu esclusivamente la materia dei *testamenta*: materia complessa e di grande rilevanza pratica, cui i giuristi classici e Paolo in particolare dedicarono anche altre opere *ad hoc*⁵⁵. La palingenesi dei quattro libri paolini ha, peraltro, dato luogo a qualche dubbio. Il Lenel ha intitolato il primo libro *de testamentis* ed i due libri successivi *de legatis*, mentre per il quarto libro, di cui rimangono solo

⁵² Cfr. D. 32.100.1 (Javol. 2 post. Lab.): *Duae statuæ marmoreæ cuidam nominatim, item omne marmor erat legatum: nullam statuam marmoream præter duas Cascellius putat deberi: Ofilius Trebatius contra. Labeo Cascellii sententiam probat, quod verum puto, quia duas statuas legando potest videri non putasse in marmore se statuas legare.* Non vi è dubbio che il passo sia sostanzialmente genuino.

⁵³ Cfr. D. 41.1.24 (Paul. 14 Sab.): [*In omnibus quæ ad eandem speciem reverti non possunt dicendum est*] si [materia manente] species dumtaxat forte mutata sit, veluti si meo aere statuam aut argento scyphum fecisses, me eorum dominum manere. Sul testo, con convincenti argomenti: MOZZILLO, *Note in tema di specificazione*, in *Scr. Jovene* (1954) 731 ss.

⁵⁴ Probabilmente, il fr. D. 32.78.4 contiene la parafrasi postclassica, riassuntiva ed esplicativa, delle conclusioni di Paolo sul problema. Ma la parafrasi non dice nulla che non sia sostanzialmente classico, anzi specificamente attribuibile a Paolo.

⁵⁵ Quanto a Paolo, si ricordano: un *liber singularis de testamentis* (L. 1.1300) e un *liber singularis de forma testamenti* (L. 1.1102), da identificarsi forse col primo (L. 1.1102 nt. 6; SCHULZ [nt. 10] 327), un *liber singularis de secundis tabulis* (L. 1.1293), un *liber singularis de inofficioso testamento* (L. 1.1113), un *liber singularis de septemviralibus* (o piuttosto, *de centumviralibus*) *iudiciis* (L. 1.957; SCHULZ [nt. 10] 328), un *liber singularis de iure codicillorum* (L. 1.1115; SCHULZ [nt. 10] 328), tre *libri de fideicommissis* (L. 1.1099), un *liber singularis de tacitis fideicommissis* (L. 1.1300), un *liber singularis ad regulam Catonianam* (L. 1.1221), un *liber singularis de instrumenti significatione* (L. 1.1114). Tralascio il problema relativo al carattere genuino o meno di alcuni dei *libri singulares*.

due frammenti⁵⁶, si è dichiarato incerto se fosse dedicato all'*heredis institutio*, di cui parla il primo frammento⁵⁷, o alle *manumissiones testamenti* e *fideicommissaria* che costituiscono oggetto del secondo frammento⁵⁸. Ma è chiaro, a mio avviso, che la prima eventualità è da escludere e che nel quarto libro, dopo aver già parlato *de legatis*⁵⁹, Paolo non poté dedicarsi *ex professo* all'*heredis institutio, caput et fundamentum totius testamenti*, di cui aveva già diffusamente trattato nel primo. Si legga il frammento in discussione:

D. 28.5.59 (Paul. 4 Vit.); *Nemo dubitat recte ita heredem nuncupari posse « hic mihi heres esto », cum sit coram, qui ostenditur. 1. Qui frater non est [, si fraterna caritate diligitur,]*⁶¹ *recte cum nomine suo sub appellatione fratris heres instituitur.*

Potrebbe supporre un errore di *inscriptio* (quarto invece di primo), ma sarebbe una spiegazione di comodo. A mio avviso, è possibile che il passo sia stato enucleato da più ampi brani dell'opera, i quali riportavano e commentavano *responsa* in tema di *manumissiones* o di altre specifiche disposizioni testamentarie⁶²: nulla di strano che, nello sviluppo di questi *responsa*, si sia anche e rapidamente fugato qualche dubbio in ordine alla formulazione dell'*heredis institutio*.

Ed eccoci al punto più interessante, cioè al problema del tipo dell'opera di Paolo *ad Vitellium*. A questo proposito, io penso che l'usuale qualificazione della nostra opera come « opera di commento a giurista precedente »⁶³ o come « commentario lemmatico »⁶⁴ pecchi di astrattismo. Certamente i *libri ad Vitellium* furono un'opera di commento a giurista precedente (vedremo in seguito se Vitellio o Sabino) e certamente essi presentano tracce di riferimenti a carattere lemmatico, visto che molti insegnamenti di Paolo prendono le mosse da riferimenti o

⁵⁶ L. Paul. 2090 e 2091.

⁵⁷ Cfr. L. 1.1307 nt. 2.

⁵⁸ D. 28.5.59, riportato *infra* nel testo.

⁵⁹ D. 31.14 pr. (riportato *retro* n. 3) e 1: *Servo alieno herede instituto post mortem domini eius cui acquisita hereditas et libertatem fideicommissariam dari posse constat.*

⁶⁰ Ed inoltre anche di fedecommessi (L. Paul. 2082), di *tutoris datio* (L. 2087), di *statuliberi* (L. 2088-2089).

⁶¹ Cfr. GROSSO, in *St. Bonfante* 2 cit. 201 nt. 40.

⁶² V. *retro* nt. 60.

⁶³ Cfr. ad es.: KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des r. Rechts*² (1912) 229.

⁶⁴ Cfr. ad es.: SCHULZ (nt. 10) 261.

addirittura da riproduzioni testuali del giurista precedente, Vitellio o Sabino che fosse⁶⁵. Ma quel che conta è che i *libri ad Vitellium* di Paolo sono pieni di *quaestiones* e *responsa*, propri e soprattutto altrui, e che questa caratteristica è in essi talmente viva da indurre a qualificarli anche come opera di casistica, anzi sopra tutto di casistica. Paolo ha preso lo spunto da un'opera precedente per riprodurne alcuni insegnamenti e per offrire al lettore una larga scelta di soluzioni pratiche relative alla materia testamentaria.

6. — Prima di occuparsi di Vitellio, sarà bene che veniamo all'altra opera *ad Vitellium* della giurisprudenza classica, cioè ai *libri ad Vitellium* di Sabino.

Poco si può dire di essi, se non che furono probabilmente relativi, alla pari dei *libri ad Vitellium* di Paolo, alla materia testamentaria⁶⁶. Quale sia stato il piano dell'opera non è dato sapere, visto che Ulpiano e Trifonino, nelle loro citazioni della stessa, non ci dicono nemmeno di quanti libri era composta⁶⁷. Anzi il silenzio dei due giuristi, e sopra tutto del diligentissimo Ulpiano, a questo proposito, mi induce a sospettare, pur con ogni cautela, che Ulpiano (il quale notoriamente si astiene, per incerti motivi, dal citare mai Paolo)⁶⁸ deve aver conosciuto i *libri* di Vitellio solo attraverso gli squarci riprodotti dallo stesso Paolo⁶⁹: squarci che, d'altro canto, erano privi della indicazione del preciso libro di Sabino da cui erano stati estratti⁷⁰. L'ipotesi, indubbiamente ardita, sembra però contraddetta da due frammenti, i quali potrebbero fare invece pensare che Ulpiano disponesse di una propria copia personale dei libri di Sabino *ad Vitellium*, annotata da Aristone e da Cassio.

D. 33.9.3 pr. (Ulp. 22 Sab.): *Qui penum legat quid legato complectatur, videamus. et Quintus Mucius scribit libro secundo iuris civilis penu legata contineri quae esui potuique sunt. idem Sabinus libris ad Vitellium scribit. (—) quae harum, inquit, patris familiae uxoris(ve)*⁷¹

⁶⁵ V. *retro* nt. 3.

⁶⁶ Cfr. i testi citati *retro* nt. 2-5.

⁶⁷ Più di uno certamente, visto che si parla di *libri*.

⁶⁸ V. in proposito KRÜGER (nt. 63) 250.

⁶⁹ Pertanto, anche la riproduzione testuale di D. 32.45 (v. *retro* nt. 2) deve essere stata mediata da Paolo.

⁷⁰ La cosa è spiegabile in un'opera che trae spunto da un'opera precedente. Del pari accade, ad esempio, nei *libri ad Minicium* di Giuliano.

⁷¹ MOMMSEN.

liberorumve eius vel familiae, quae circa eos esse solet, item iumentorum, quae dominici usus causa parata sunt. 1. Sed Aristo notat etiam quae esui potuique non sunt contineri legato, ut puta ea, in quibus esse solemus, oleum forte, garum muriam vel ceteraque his similia.

La nota di Aristone ai *libri ad Vitellium* di Sabino è stata vista da molti⁷², ma è stata vista, se non erro, male⁷³. Il testo è indubbiamente guasto. Nel *principium* si avverte una lacuna, già segnalata dal Krüger⁷⁴, tra *scribit* e *quae harum rell.*: sicché non è affatto sicuro che le parole riferite da Ulpiano (*inquit*) si trovassero nei *libri ad Vitellium*. È probabile anzi che quelle parole si trovassero nei *libri iuris civilis* di Sabino, cioè nell'opera direttamente commentata da Ulpiano e che quindi, più precisamente, Sabino prima riferisse il pensiero di Mucio (*quae esse solet*) e poi passasse ad aggiungere, come suo contributo personale alla definizione della *penus*, che nella *penus* vanno compresi anche i mangimi destinati agli animali domestici. Ci spinge a crederlo il confronto tra il nostro passo e Gell. 4.1.17 e 21.

Ulp. 22 Sab.: *Et Quintus Mucius scribit libro secundo iuris civilis penu legata contineri quae esui potuique sunt. idem Sabinus libris ad Vitellium scribit... quae harum, inquit (Mucius), patris familiae uxorisve liberorumve eius vel familiae, quae circa eos esse solet, (causa parata sunt)... item iumentorum, quae dominici usus causa parata sunt.*

Gell. 4.1.17 e 21: *Penus est, inquit (Mucius), quod esculentum aut poculentum est, quod ipsius patris familias aut matris familias aut liberum patris familias aut familiae eius, quae circum eos aut liberos eius est et opus non facit, causa paratum est.*

Masurius Sabinus in *iuris civilis secundo etiam quod iumentorum causa apparatus esset, quibus dominus uteretur, penori attributum dicit*⁷⁵.

⁷² Per tutti: KRÜGER (nt. 63) 179.

⁷³ In tal senso: DI MARZO, *Di una recente congettura sull'indole dei « libri ad Vitellium » di Massurio Sabino* (1899) 13; BAVIERA, *Di una congettura sull'indole dei « libri ad Vitellium » di Masurio Sabino*, in *Ser. giur.* 1 (1909) 142. L'argomento di questi due autori è tuttavia un po' debole: Ulpiano avrebbe usato il verbo *notat* « in senso assoluto, indicando, cioè, un'osservazione critica fatta per incidenza da quel giurista in altro suo scritto » (così, in particolare, Di Marzo, che tenta di corroborare la sua tesi con due citazioni poco convincenti: D. 7.8.7 e Vat. 88).

⁷⁴ *Cit.* (nt. 24): « Nonnulla desiderantur ».

⁷⁵ Il testo viene riportato con le integrazioni e correzioni del Hertz.

Non credo si possa condividere l'opinione del Wieacker⁷⁶, secondo cui *idem Sabinus — scribit* è fuori posto e va inserito prima di *item iumentorum rell.* Con questo sistema si viene a ricostruire esattamente il pensiero di Q. Mucio e quello di Sabino, ma si viene anche a riferire l'insegnamento di Sabino ai *libri ad Vitellium*, anziché ai *libri iuris civilis* indicati testualmente da Gellio⁷⁷. È più probabile che la citazione dei *libri ad Vitellium* costituisca un riferimento generico (e impreciso) di Ulpiano, sempre incline ad abbondare in riferimenti bibliografici, anche se di seconda mano⁷⁸. Posto, dunque, che la frase *quae harum rell.* riferisca il pensiero di Mucio e di Sabino, quale Ulpiano lo desunse dal secondo libro *iuris civilis* di quest'ultimo, ne consegue che la nota di Aristone, contenuta nel paragrafo 1, non è una nota ai libri di Sabino *ad Vitellium*, ma una nota, come altre dello stesso autore⁷⁹, ai *libri iuris civilis* di Sabino⁸⁰.

D. 33.7.12.27 (Ulp. 20 Sab.): *Sed si fundus non sit cum instrumento legatus, sed ita ut instructus sit, quaesitum est, an plus contineatur, quam si cum instrumento legatum esset. et Sabinus libris ad Vitellium scribit [fatendum esse] plus esse, cum instructus fundus legitur, quam si cum instrumento: [quam sententiam cottidie increscere et invalescere videmus]. quanto igitur hoc legatum uberius est, videndum est. et Sabinus definit et Cassius [apud Vitellium] notat: omnia quae eo collocata sunt, ut instructor esset paterfamilias, instructo, inquit, continebuntur, id est quae ibi habuit, ut instructor esset. hoc ergo legato non agri instrumentum, sed proprium suum instrumentum reliquisse videtur.*

Non interessa, in questa sede, il punto se Sabino abbia trattato dell'*instrumentum* e dell'*instructum legatum*, o particolarmente di quest'ultimo, solo nei *libri ad Vitellium* o anche nei *libri tres iuris civilis*⁸¹. La nostra attenzione va qui concentrata sul *Cassius apud Vitellium notat*,

⁷⁶ WIEACKER (nt. 24) 280 s. Questo autore ritiene come meno probabile che l'*inquit* si riferisca a Q. Mucio, ma non tien conto del fatto che prima di *quae harum* vi è certamente una lacuna.

⁷⁷ Il Wieacker non se lo nasconde e finisce per sospettare che *idem—scribit* sia una inserzione successiva dello stesso Ulpiano o di un editore posteriore.

⁷⁸ Sul punto, per tutti: KRÜGER (nt. 63) 243 ss.

⁷⁹ Cfr. D. 7.8.6 e Vat. 88.

⁸⁰ Sul problema dell'oggetto della *penus legata*: ORMANNI, *Penus legata*, in *St. Betti* 4 (1952) 678 ss.

⁸¹ Sul punto: SCHULZ, *Sabinus-Fragmente in Ulpian's Sabinus-Kommentar* (1906) 47 ss.

che, secondo alcuni⁸², dimostrerebbe l'annotazione di Vitellio da parte di Cassio. Il quesito è se il *legatum* avente ad oggetto un *fundus instructus* equivale al *legatum* di un *fundus cum instrumento*. Riferisce Ulpiano che Sabino, nei *libri ad Vitellium*, esprime l'avviso che l'espressione *fundus instructus* è più comprensiva di quella *fundus cum instrumento*: perché (*Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat*) il *fundus cum instrumento legatus* è comprensivo di tutto ciò che serve obiettivamente alla sua coltivazione, mentre il *fundus instructus* comprende in più anche ciò che concretamente il *paterfamilias* vi ha addotto per il suo migliore sfruttamento. La nota di Cassio *ad Vitellium* è esclusa dal fatto che l'opinione commentata non è di Vitellio, ma di Sabino. Come si spiega allora lo *apud Vitellium*? A questo fine sono state percorse varie vie, tra le quali giova ricordarne tre: alcuni hanno sostenuto che la motivazione è stata scritta da Cassio in nota ai libri di Sabino *ad Vitellium*⁸³; altri hanno sostenuto che la motivazione è stata redatta da Sabino *ad Vitellium*, ma che Ulpiano l'ha ritrovata, anziché nel testo di Sabino, in calce ai libri di Vitellio, ove Cassio, allievo di Sabino, l'aveva riportata⁸⁴; altri infine hanno opinato che la citazione di Cassio sia insitica e che pertanto dal testo debbano espungersi le parole *definit et Cassius*⁸⁵. Delle tre teorie ora riassunte io ritengo, peraltro, che la prima vada respinta, in quanto non spiega perché Ulpiano abbia potuto scrivere *Cassius apud Vitellium notat*, anziché *apud Sabinum (ad Vitellium) notat*; che vada altresì respinta la seconda per la sua più che evidente improbabilità⁸⁶; e che respinta vada anche la terza, quella interpolazionistica, sempre che si trovi una spiegazione meno radicale e tuttavia plausibile⁸⁷. Per mio conto, la spiegazione più cauta del passo sta nel pensare che Ulpiano, dopo aver riportato l'opinione di

⁸² Cfr. KRÜGER (nt. 63) 169 nt. 67.

⁸³ DI MARZO (nt. 73) 12.

⁸⁴ BAVIERA (nt. 73) 133 ss.

⁸⁵ SCHULZ (nt. 10) 262 nt. 2.

⁸⁶ Per sostenere questa tesi, oltre tutto basata su un ragionamento di estrema sottigliezza, il BAVIERA (nt. 84) è costretto a supporre che Cassio leggeva *Sabinus ad Vitellium* e trasportava sulla propria copia di Vitellio sentenze, definizioni e responsi di Sabino. Si potrebbe obiettare «à quoi?», se non vi fosse una obiezione ancora più calzante: se Ulpiano aveva tra le mani i libri di Sabino *ad Vitellium* e se in questi già figurava la osservazione *omnia quae rell.*, a che scopo avrebbe egli dovuto preferire la trascrizione fattane da Cassio a margine dell'opera di Vitellio?

⁸⁷ Pur se si voglia ammettere, con certa dottrina, che il commentario sabiniano di Ulpiano fu ampiamente rielaborato in età postclassica, è buon canone metodico accedere alla soluzione interpolazionistica solo come *ultima ratio*.

Sabino, è passato a mettere in rilievo una motivazione esplicativa di Cassio, riproducendola con le precise parole di quest'ultimo. Questa esegesi sacrifica le parole *apud Vitellium*, ma il sacrificio è ragionevole: posto infatti che l'opinione di Sabino fu da questi espressa nei *libri ad Vitellium* e che l'osservazione di Cassio chiarisce l'opinione di Sabino, è evidente che Cassio non ha espresso la sua osservazione in calce ai *libri* di Vitellio, dove l'opinione di Sabino non poteva ancora figurare, ed è evidente altresì che Ulpiano non può aver localizzato l'opinione di Cassio *apud Vitellium*, dove quell'opinione non aveva ragione di essere espressa. La precisazione *apud Vitellium* deve essere derivata dall'estro completomane di un lettore postclassico, il quale ha, del resto, cincischiato il frammento anche con altre inserzioni piuttosto peregrine⁸⁸.

Assodato che la nota di Cassio può essere stata scritta, tutt'al più, a margine dei libri di Sabino *ad Vitellium*, ma che Ulpiano per verità non lo ha detto, si consolida un dubbio. Il silenzio di Ulpiano circa la collocazione della nota di Cassio deriva da un insolito laconismo del giurista, o non piuttosto dalla impossibilità di precisare ove quella nota si leggesse? In altri termini, Ulpiano ha letto la nota di Cassio in calce ai libri di Sabino *ad Vitellium*, o l'ha invece vista riportata da Paolo *ad Vitellium*? Si pensi, a questo proposito, che i libri di Paolo abbondavano di citazioni di giuristi anteriori: Sabino⁸⁹, Scevola⁹⁰, Pomponio⁹¹, Nerazio⁹², Pedio⁹³, Proculo⁹⁴, Aquilio Gallo⁹⁵, Labeone⁹⁶, Tu-

⁸⁸ Una esegesi meno cauta, ma sostanzialmente non travolgitrice, potrebbe essere questa: *... et Sabinus libris ad Vitellium scribit [...] plus esse cum instructus fundus legetur, quam si cum instrumento [...]: «omnia quae eo collocata sunt, ut instructor esset paterfamilias, instructo, inquit, continebuntur [...]. (et Cassius notat): hoc ergo legato non agri instrumentum, sed proprium suum instrumentum reliquisse videtur.* L'opera del lettore postclassico sarebbe, dunque, consistita, oltre che nel glossare piuttosto inutilmente il passo, nell'unificare la citazione di Sabino e la nota di Cassio con un introduttivo *et Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat*. Non convince la critica del VocI (nt. 51) 274 nt. 25 contro *hoc ergo rell.*

⁸⁹ L. Paul. 2063 (D. 28.3.10), 2064 (D. 28.5.18), 2071 (D. 33.7.18.12), 2078 (D. 32.78.6: cfr. D. 32.45).

⁹⁰ L. Paul. 2062 (D. 28.2.19), 2067 (D. 33.4.16), 2070 (D. 33.7.18.4-9), 2071 (D. 33.7.18.13, 32.78 pr. e 2 [retro nt. 14], 32.78.1 [?]), 2072 (D. 33.7.18.14 [?]), 2073 (D. 32.78.3 [retro nt. 14]), 2074 (D. 34.2.32.3 e 4), 2077 (D. 34.2.32.7-9), L. 2082 (D. 7.1.50 [retro nt. 14]).

⁹¹ L. Paul. 2068 (D. 36.2.21.1).

⁹² L. Paul. 2070 (D. 33.7.18.2), 2074 (D. 34.2.32.5).

⁹³ L. Paul. 2070 (D. 33.7.18.3).

⁹⁴ L. Paul. 2074 (D. 34.2.32.5).

berone⁹⁷, Aburnio Valente⁹⁸, Salvio Giuliano⁹⁹ e (last but not least) Cassio¹⁰⁰. Senza essere assolutamente sicura, l'ipotesi che Ulpiano citasse i libri di Sabino *ad Vitellium* di seconda mano non è, insomma, da scartare.

7. — Ed ora a Vitellio. Di questo misterioso personaggio si pensa generalmente che fosse un giurista anteriore a Sabino, la cui opera *iuris civilis* fu commentata prima da Sabino e poi da Paolo¹⁰¹. Ma il Bremer¹⁰² e il Di Marzo¹⁰³, pur se con scarso successo, hanno difeso l'ipotesi che *Vitellius*, a noi in nessun modo noto come giurista, fosse un contemporaneo e amico di Sabino, cui Sabino dedicò la sua opera; quanto ai libri di Paolo *ad Vitellium*, essi sarebbero il commentario dell'opera di Sabino *ad Vitellium*. A favore della quale opinione (non per accoglierla, ma solo per difenderla da critiche esagerate) si può dire almeno questo: che effettivamente i libri di Paolo *ad Vitellium* hanno tutta l'aria di prendere spunto esclusivamente dai libri *ad Vitellium* di Sabino, come del resto non pochi riconoscono¹⁰⁴.

L'opinione del Bremer e del Di Marzo diverrebbe estremamente improbabile, se fosse vero che l'intitolazione *libri ad* stava necessariamente ad indicare un commentario ad altra, precedente opera giuridica¹⁰⁵. Ma non è vero, ed ho tentato di dimostrarlo altrove¹⁰⁶. Il titolo *ad Vitellium* non esclude affatto, a mio avviso, che l'opera di Sabino possa essere stata dedicata ad un *Vitellius*, per esempio a *Publius Vitellius* (avo dell'imperatore dello stesso nome) che fu *procurator rerum*

⁹⁵ L. Paul. 2074 (D. 34.2.32.1).

⁹⁶ L. Paul. 2074 (D. 34.2.32.1). Il Labeo di L. 2075 (D. 34.2.32.6) non è il giurista.

⁹⁷ L. Paul. 2074 (D. 34.2.32.1).

⁹⁸ L. Paul. 2078 (D. 32.78.6).

⁹⁹ L. Paul. 2079 (D. 40.7.22.2).

¹⁰⁰ L. Paul. 2070 (D. 33.7.18.10 e 11).

¹⁰¹ Per tutti: KRÜGER (nt. 11); SCHULZ (nt. 10) 261.

¹⁰² *Jurispr. antehadr.* 2.1 (1899) 375 ss.

¹⁰³ *Cit.* (nt. 73).

¹⁰⁴ Per tutti LENEL *Pal.* 1.301 nt. 2. L'argomento base è costituito dalle trascrizioni letterali che si leggono in L. 2064 (D. 28.3.10) e 2071 (D. 33.7.18 pr.).

¹⁰⁵ In questo senso, per tutti: SCHULZ (nt. 10) 261 e nt. 27.

¹⁰⁶ GUARINO, « *Libri ad* », in *Synt. Arangio-Ruiz* (1964) 768 ss.

Augusti ai tempi di Sabino¹⁰⁷. Tuttavia il processo di revisione che ci eravamo proposti di compiere non sarebbe equanime, se terminasse con l'accettazione dell'una ipotesi piuttosto che dell'altra. La sola cosa che si può dire è che la questione è dubbia. E con questo dubbio sulla personalità di Vitellio la nostra indagine, allo stato degli atti, si chiude

¹⁰⁷ È il personaggio individuato dal BREMER (nt. 102). Poco convincente è, comunque, l'ipotesi che i *libri ad Vitellium* furono scritti per agevolare Vitellio nell'accettazione delle eredità e dei legati a favore del *princeps*.